

**Al Comitato Regionale FIDAL Lazio**

Ai sensi dell'art. 2 lettera g) del DPCM dell'8.3.2020, la sottoscritta Società/Associazione

Sportiva \_\_\_\_\_

dichiara quanto segue:

- 1) di aver informato il tesserato .....  
circa le misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 1 del DPCM 8.3.2020, e  
dell'ordinanza della Regione Lazio proposta n. 3704 8.3.2020 di cui all'allegato 2.  
L'ordinanza della Regione Lazio è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e  
ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge;
- 2) di aver provveduto a mezzo del proprio medico sociale ad effettuare i controlli  
idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19; inoltre, che il  
tesserato ha consegnato il certificato medico attestante, alla data della visita,  
l'ASSENZA di sintomatologia ricollegabile all'infezione da COVID-19 (febbre, tosse,  
congiuntivite e quant'altro definito dal medico);
- 3) di aver ricevuto, sottoscritta dal tesserato, scheda di autodichiarazione COVID-19;
- 4) di garantire durante tutta la permanenza all'interno degli impianti il rispetto della  
distanza interpersonale di almeno 1 mt. di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM  
8.3.2020.

**In difetto, non sarà consentito alle Società Sportive lo svolgimento dell'attività  
all'interno degli impianti gestiti dal CR Lazio.**

Roma, \_\_\_\_\_

Il Rappresentante legale/Presidente (timbro e firma)

---

Allegati:

- 1) certificato medico attestante l'effettuazione dei controlli per la valutazione del  
rischio specifico COVID-19, ed eventuale controllo in data.....
- 2) scheda autodichiarazione COVID-19

**Scheda di “autodichiarazione” COVID-19 ai sensi dell’art. 47 del DPR  
445 del 28/12/2000**

Il sottoscritto (cognome e nome) \_\_\_\_\_

Documento di Riconoscimento n.\_\_\_\_\_ Rilasciato da\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

di impegnarsi ad adottare tutte le misure di prevenzione atte a prevenire la diffusione del COVID-19, anche in conformità alle raccomandazioni e alle istruzioni dell’OMS e dell’Autorità Sanitaria Nazionale;

**DICHIARA altresì**

- di non aver fatto viaggi negli ultimi 14 giorni da e per la Cina, i Comuni e le Regioni a rischio COVID-19 individuati dalle competenti autorità con DPCM 8.3.2020, né di avervi soggiornato;
- di non avere conviventi né frequentato persone, negli ultimi 14 giorni, che abbiano effettuato viaggi, o provengano dalle zone di cui al punto precedente;
- di non avere conviventi, né di aver frequentato persone negli ultimi 14 giorni che siano state poste in quarantena per il COVID-19;
- di non essere mai stato posto in stato di quarantena per il COVID-19;
- di non essere stato, o di non sapere di esserlo stato, in contatto stretto con una persona affetta da COVID-19;
- di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità competenti in merito ad un contatto stretto con una persona contagiata da COVID-19.

Il sottoscritto non ha avuto, negli ultimi 15 giorni, uno o più fra i seguenti sintomi:

- Temperatura oltre 37.5°
- Tosse
- Congiuntivite
- Peggioramento condizioni fisiche generali.

**Si impegna a segnalare prontamente al Legale Rappresentante della Società ogni variazione del proprio stato di salute, rispetto al momento dell’autocertificazione, che possa ricondursi ai sintomi sopra descritti, e a non accedere agli impianti.**

Dichiara infine di essere a conoscenza del punto 4 dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio dell’8.3.2020, che recita: “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’Art. 650 del Codice Penale.*”

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## **Requisiti per l'attribuzione della qualifica di "ATLETA DI INTERESSE NAZIONALE"**

*E' riconosciuto "Atleta di Interesse Nazionale" l'atleta in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:*

### **Atleti delle categorie Seniores e Promesse**

1. Aver vinto il titolo di Campione Italiano Individuale Assoluto o Promesse (escluse le staffette), nell'anno in corso o in quello precedente.
2. Aver indossato la maglia della Nazionale Assoluta o Promesse in manifestazioni ufficiali, nell'anno in corso o in quello precedente.
3. Aver ottenuto prestazioni uguali o migliori di 980 punti, secondo le tabelle di punteggio FIDAL – edizione 2007, nell'anno in corso o in quello precedente. Valgono, a tal fine, i risultati all'aperto, con vento nella norma e cronometraggio automatico per le gare con distanze uguali o inferiori ai 400 metri.
4. Essersi classificati nei primi 5 posti delle graduatorie nazionali Assolute outdoor e nei primi 3 posti delle graduatorie nazionali Promesse outdoor dell'anno precedente, o di quelle dell'anno in corso, aggiornate al 31 ottobre.
5. Essersi classificati nei primi 100 posti delle graduatorie europee Assolute outdoor dell'anno precedente, o di quelle dell'anno in corso, aggiornate al 31 ottobre.

### **Atleti delle categorie Juniores**

1. Aver vinto il titolo di Campione Italiano Individuale Assoluto o di categoria (escluse le staffette) nell'anno in corso o in quello precedente (anche da Allievo).
2. Aver indossato la maglia della Nazionale Assoluta o di categoria in manifestazioni ufficiali nell'anno in corso o in quello precedente (anche da Allievo).
3. Aver ottenuto prestazioni uguali o migliori di 950 punti, secondo le tabelle di punteggio FIDAL – edizione 2007, nell'anno in corso o in quello precedente (anche da Allievo). Valgono, a tal fine, i risultati all'aperto, con vento nella norma e cronometraggio automatico per le gare con distanze uguali o inferiori ai 400 metri.
4. Essersi classificati nei primi 3 posti delle graduatorie nazionali di categoria outdoor dell'anno precedente (anche da Allievo) o di quelle dell'anno in corso aggiornate al 31 ottobre.

### **Allievi (2° anno di categoria)**

1. Aver vinto il titolo di Campione Italiano Individuale Assoluto o di categoria (escluse le staffette) dell'anno in corso.
2. Aver indossato la maglia della Nazionale Assoluta o di categoria in manifestazioni ufficiali dell'anno in corso.
3. Aver ottenuto prestazioni uguali o migliori di 950 punti, secondo le tabelle di punteggio FIDAL – edizione 2007, nell'anno in corso. Valgono, a tal fine, i risultati all'aperto, con vento nella norma e cronometraggio automatico per le gare con distanze uguali o inferiori ai 400 metri.
4. Essersi classificati nei primi 3 posti delle graduatorie nazionali di categoria outdoor dell'anno in corso aggiornate al 31 ottobre.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;



# Presidente del Consiglio dei Ministri

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

## ART. 1

*(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.
2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. La lettera d) dell'articolo 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente:

“d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;”.

## ART. 2

*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'articolo 1 del presente decreto.



# Presidente del Consiglio dei Ministri

Roma, 09 MAR 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE